

Cassazione sui controlli sui redditi degli imprenditori

Il fisco in casa

Ok l'accertamento sulla casalinga

DI DEBORA ALBERICI

Legittimo l'accertamento induttivo dei redditi del commerciante basato sul conto bancario della moglie casalinga.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17390 del 23 luglio 2010, ha rafforzato un filone giurisprudenziale secondo cui tutti i conti dei parenti, coinvolti o meno nelle attività lavorative, possono essere usati come prova dei redditi dell'imprenditore.

Insomma Piazza Cavour ha completamente ribaltato la decisione della commissione tributaria regionale del Lazio (sezione distaccata di Latina), che a sua volta aveva confermato quella della commissione provinciale, dando ancora una volta ragione al fisco sugli accertamenti induttivi basati sui conti bancari.

Inutile la difesa del contribuente che aveva dimostrato l'assoluta estraneità della mo-

glie alle attività lavorative da lui svolte. Di più. Dal verbale della Fiamme gialle era emerso che la signora faceva la casalinga. Gli Ermellini, bocciando la decisione dei giudici di merito hanno chiarito che «in presenza di un conto bancario non intestato al

Onere della prova, in casi simili, si rovescia sul contribuente

contribuente ma ad uso familiare, i verbalizzanti prima e l'ufficio di seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati esclusivamente a terzi o familiari (nella specie al coniuge) in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nell'attività commerciale della impresa del contribuente indagato».

Una volta stabilito questo, ha poi aggiunto Piazza Cavour, è tutto un problema di onere della prova che, in casi simili, si rovescia sul contribuente.

Insomma sarà lui a dover dimostrare che i versamenti nel conto della moglie che non lavora non possono essere imputati al

reddito dell'attività commerciale. Sul punto i giudici scrivono infatti che «una volta acclamate tali presunzioni (anche semplici purché dotate di gravità, precisione e concordanza) prende vigore l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 32 del dpr 600 del 1973 e pertanto è il contribuente che deve provare l'estraneità delle operazioni all'attività commerciale, e non l'ufficio il contrario».

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema corte, in particolare, «l'osservazione della estraneità della consorte alla attività del marito, logicamente non pertinente per escludere che questi ne utilizzasse il conto, e sulla mancanza di indagini ulteriori sulle movimentazioni, in relazione all'assunto dell'ufficio non necessarie, la commissione ha del tutto omesso di prendere in considerazione i rilievi esposti dall'amministrazione».

----- ©Riproduzione riservata

